

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: UCATutela Azienda ed. 12/2019

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 19/12/2019
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Via : Piazza San Carlo **Numero civico** : 161 **CAP** : 10123 **Città** : Torino

Telefono : 011.0920601/011.5627373 **Sito internet** : www.ucaspa.com **e-mail** : uca@ucaspa.com **PEC** : pecuca@legalmail.it

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2019, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a € 21,53 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: € 12,34 milioni e utile dell'esercizio: € 3,19 milioni.

In data 5 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2018, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).

Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2018: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a € 15,56 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a € 7,00 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a € 22,45 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari a 144,28%.

Per la consultazione degli aggiornamenti si rimanda al sito internet www.ucaspa.com Sezione Area Assicurati.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale indicato sulla scheda di Polizza.
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.

COPERTURA IN SEDE PENALE E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI

Pagamento delle spese legali e peritali per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi.

Possono essere stipulate inoltre OPZIONI AGGIUNTIVE DI COPERTURA IN SEDE CIVILE, che prevedono il pagamento delle spese legali e peritali per:

OPZIONE SEDE CIVILE 1

Vertenze con compagnie di assicurazione:

- Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e azione legale in caso di contestazione o inadempimento della compagnia
- Chiamata a manleva della garante per la R.C. per resistere a pretese risarcitorie di terzi

OPZIONE SEDE CIVILE 2- Oltre a quanto previsto dall'Opzione SEDE CIVILE 1:

- Recupero danni subiti per fatto illecito di terzi
- Azioni a tutela del diritto di proprietà, possesso, altri diritti reali
- Vertenze con il condominio ed i condòmini relative agli immobili assicurati
- Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali per contratti stipulati dal Contraente
- Vertenze contrattuali relative ai veicoli di proprietà del Contraente o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso
- Vertenze contrattuali relative agli immobili assicurati
- Vertenze relative alla locazione degli immobili assicurati e all'affitto d'azienda
- Modifica, ampliamento, ristrutturazione degli immobili assicurati

OPZIONE SEDE CIVILE 3 - Oltre a quanto previsto dall'Opzione SEDE CIVILE 2:

- Contratti di fornitura merci e prestazione servizi
- Vertenze in materia di appalto e subappalto
- Vertenze in materia di marchio e brevetto, esclusiva, concorrenza sleale, diritto d'autore per azioni di risarcimento danni subordinatamente all'accoglimento delle ragioni dell'Assicurato.
- Difesa in sede civile per resistere a pretese risarcitorie di terzi: ad esaurimento del massimale della polizza di R.C.; chiamata a manleva della garante per la R.C.; per la fase stragiudiziale e/o per l'intero giudizio ove non esista, non sia operante polizza di R.C. o la Garante si costituisca in nome proprio

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

L'applicazione delle seguenti opzioni comporta il diritto alla riduzione del premio e in caso di violazione dell'accordo non è previsto il pagamento di una penale.

Rimborso spese legali e peritali con franchigia fissa ed assoluta	Rimborso delle spese legali e peritali assicurate con applicazione di franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale assicurato. Si applica anche alle garanzie ove siano previsti sottomassimali.
Spese legali e peritali con massimo esborso fino al primo grado di giudizio	La copertura assicurativa è prestata per le spese maturate fino alla definizione del primo grado di giudizio, con il limite del 50% del massimale assicurato. Si applica anche alle garanzie ove siano previsti sottomassimali.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Estensione di garanzia per MATERIA: Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti	<p>La garanzia opera per vertenze di competenza del Giudice del Lavoro, intraprese dalla Azienda contraente e/o dal Soggetto variamente operante con l'Azienda con rapporto di lavoro fondato su contratto scritto.</p> <p>L'assicurazione è prestata a favore dell'Azienda contraente, in qualità di datore di lavoro.</p> <p>L'assicurazione vale per fatti insorti trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento del presente contratto.</p> <p>Il Massimale indicato sulla scheda di polizza è per evento e per anno assicurativo. E' comprensivo delle spese legali e peritali di soccombenza e delle spese spese legali e peritali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti.</p>
Estensione di garanzia per MATERIA: Recupero Crediti fase stragiudiziale e giudiziale	<p>Pagamento delle spese legali per il recupero dei crediti vantati dal Contraente, oggetto dell'attività dichiarata in polizza, il cui valore di lite sia superiore a € 1.000 e sino a € 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta.</p> <p>Il Massimale indicato sulla scheda di polizza è per evento e per anno assicurativo.</p> <p>L'assicurazione vale trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della polizza, per crediti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro i 6 mesi successivi alla scadenza del titolo, pena decadenza.</p> <p>Fase esecutiva: la garanzia è operante sino a 2 successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito. Non si applica l'estensione di garanzia in ambito territoriale "Ambito territoriale europeo per vertenze contrattuali", ove stipulata.</p>
Estensioni di Garanzia in ambito TEMPORALE: Garanzia retroattiva 2 anni	<p>La garanzia opera per imputazioni penali e per illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti ai 2 anni antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti agli Assicurati o per i quali ragionevolmente non fosse presumibile seguito giudiziale.</p> <p>Rimborso spese subordinatamente ad archiviazione o assoluzione con sentenza passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi.</p> <p>Il massimale previsto per evento si applica per tutti i sinistri per i quali è operante la garanzia retroattiva ed è unico.</p>
Estensioni di Garanzia in ambito TEMPORALE: Garanzia retroattiva 5 anni	<p>La garanzia opera per imputazioni penali e per illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti ai 5 anni antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti agli Assicurati o per i quali ragionevolmente non fosse presumibile seguito giudiziale.</p> <p>Rimborso spese subordinatamente ad archiviazione o assoluzione con sentenza passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi.</p> <p>Il massimale previsto per evento si applica per tutti i sinistri per i quali è operante la garanzia retroattiva ed è unico.</p>
Estensioni di Garanzia in ambito TEMPORALE: Garanzia retroattiva 10 anni	<p>La garanzia opera per imputazioni penali e per illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti ai 10 anni antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti agli Assicurati o per i quali ragionevolmente non fosse presumibile seguito giudiziale.</p> <p>Rimborso spese subordinatamente ad archiviazione o assoluzione con sentenza passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi.</p> <p>Il massimale previsto per evento si applica per tutti i sinistri per i quali è operante la garanzia retroattiva ed è unico.</p>
Estensioni di Garanzia in ambito TEMPORALE: Garanzia postuma 5 anni	<p>La garanzia opera in sede civile, penale, per illeciti amministrativi e per illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili. Ha per oggetto l'estensione temporale del periodo di denuncia del sinistro nei 5 anni successivi alla data di cessazione degli effetti del contratto (anziché nei 2 anni previsti in garanzia base), per fatti insorti nel periodo di vigenza della Polizza. Non si applica per fatti avvenuti nel periodo di retroattività, ove stipulata la specifica Estensione temporale.</p>
Estensioni di garanzia in ambito TERRITORIALE: Ambito territoriale europeo per vertenze contrattuali	<p>La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Non si applica all'estensione di garanzia per materia "Recupero crediti in fase stragiudiziale e giudiziale", ove stipulata.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione è esclusa per quanto non espressamente previsto, non inerente al rischio assicurato. Non sono oggetto di copertura le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività assicurata, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio. È comunque fatto salvo quanto previsto alle specifiche garanzie, estensioni se perfezionate. Non sono oggetto di copertura: class actions o equipollenti anche per il profilo della loro adesione o legittimazione in via individuale, vertenze amministrative, partecipazione e assegnazione di appalti. Vertenze in materia societaria, contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine. Vertenze derivanti e comunque inerenti a intermediazione, preliminare di vendita, compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, titoli obbligazionari, azioni, strumenti finanziari e derivati. Vertenze relative a contratti di locazione, comodato, uso, abitazione a terzi degli immobili assicurati. Vertenze con Istituti od Enti Previdenziali, con compagnie di Assicurazione, azioni di rivalsa esercitate dalle stesse. Vertenze relative a cessione-acquisto di Azienda, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società. Vertenze di lavoro, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria. Fatti della circolazione ove sia prevista copertura R.C.A. Successioni, donazioni. Vertenze amministrative. Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale, spese legali e peritali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti, pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità, spese per liti temerarie accertate giudizialmente. Spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze in ogni sede tra Contraente e Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente e/o Assicurati e la società UCA.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: - a mezzo raccomandata a/r, telefax, mail anche non certificata, purché supportati da adeguata ricevuta, oppure - attraverso il sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.
	Assistenza diretta/in convenzione: non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	- Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave , le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.). - Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave , le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	la liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'assicurato nei confronti della Compagnia, ecc..



Quando e come devo pagare?

Premio	Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.
Rimborso	È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Nel caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza, il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto all'azienda, per fatti relativi all'attività di impresa.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di € 67.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.